

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 10/22

Lussemburgo, 20 gennaio 2022

Sentenza nella causa C-432/20 Landeshauptmann von Wien (Perdita dello status di soggiornante di lungo periodo)

Il cittadino di paese terzo non perde il suo status di soggiornante di lungo periodo se la sua presenza nel territorio dell'Unione si limita, durante un periodo di dodici mesi consecutivi, a qualche giorno soltanto

Una volta acquisito tale status, non occorre che l'interessato abbia la propria residenza abituale o il centro dei suoi interessi nel territorio dell'Unione

Il Landeshauptmann von Wien (capo del governo del Land di Vienna, Austria) ha respinto la domanda di un cittadino kazako per il rinnovo del suo permesso a titolo dello status di soggiornante di lungo periodo – UE con la motivazione che, per i cinque anni precedenti tale domanda, egli era stato presente nel territorio dell'Unione soltanto per qualche giorno all'anno, cosicché egli doveva essere considerato assente dal territorio durante detto periodo, circostanza che avrebbe comportato la perdita di tale status.

Il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), dinanzi al quale l'interessato ha impugnato tale decisione, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ¹. Quest'ultima prevede infatti che il soggiornante di lungo periodo non ha più diritto a tale status in caso di «assenza» dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.

Il Verwaltungsgericht Wien domanda, segnatamente, se qualsiasi presenza fisica dell'interessato nel territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi, anche se una siffatta presenza non supera, durante tale periodo, una durata totale di qualche giorno soltanto, sia sufficiente ad impedire la perdita del suo status di soggiornante di lungo periodo, oppure se gli Stati membri possano imporre condizioni supplementari, come quella di avere avuto la sua residenza abituale o il centro dei suoi interessi nel territorio nazionale, almeno per una parte del periodo di dodici mesi consecutivi.

Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia accoglie la prima interpretazione: salvo il caso di abuso, è sufficiente, per impedire la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, che l'interessato sia presente, nel periodo di dodici mesi consecutivi successivo all'inizio della sua assenza, nel territorio dell'Unione, anche se tale presenza non supera, complessivamente, qualche giorno.

Ad avviso della Corte, sia il tenore letterale e il contesto della disposizione sia l'obiettivo perseguito dalla direttiva lasciano propendere per un'interpretazione siffatta.

Per quanto riguarda, in particolare, l'obiettivo di tale direttiva, la Corte ricorda che quest'ultima mira a garantire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo e legale negli Stati membri. Una volta acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo dopo un periodo di almeno cinque anni ², tali cittadini beneficiano degli stessi diritti dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda

¹ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

² Secondo la direttiva, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che presentino la pertinente domanda e che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente per gli ultimi cinque anni nel loro territorio. A tal fine, il richiedente deve, in particolare, dimostrare di disporre di risorse stabili e regolari,

in particolare l'istruzione e la formazione professionale, le prestazioni sociali, le agevolazioni fiscali e l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio.

Tale obiettivo suffraga un'interpretazione secondo la quale i cittadini di paesi terzi che hanno già dimostrato, con la durata del loro soggiorno nel territorio di un determinato Stato membro, il loro radicamento in tale Stato membro, sono, in linea di principio, liberi, al pari dei cittadini dell'Unione, di spostarsi e di risiedere, anche per periodi più lunghi, al di fuori del territorio dell'Unione, senza che ciò comporti, per ciò stesso, la perdita del loro status di soggiornanti di lungo periodo, purché non siano assenti da tale territorio per un intero periodo di dodici mesi consecutivi.

Peraltro, l'interpretazione accolta è la più idonea a garantire alle persone interessate un livello adeguato di certezza del diritto.

Secondo la Corte, la disposizione di cui trattasi riguarda, in definitiva, la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo in situazioni in cui il legame che il titolare di tale diritto aveva in precedenza con il territorio dell'Unione è allentato. Orbene, ciò avviene, conformemente a tale disposizione, solo a seguito dell'assenza da tale territorio per un periodo di dodici mesi consecutivi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia